

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 11 del 05/04/2018)

Sommario

SOMMARIO2

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011.
2. Rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi ammobiliati locati per uso turistico e le aree di sosta.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011 n° 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Francavilla al Mare, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a partire dal 1 gennaio di ciascun anno. Solo ed esclusivamente per l'anno 2018, l'applicazione dell'imposta e le disposizioni del presente regolamento decorrono dal **1° dicembre 2018.**
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, campeggi, aziende agrituristiche, bed & breakfast, case vacanze, case ed appartamenti per vacanze, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, ostelli, alloggi vacanze, immobili occasionalmente usati a fini ricettivi, disciplinata dalla competente legge regionale in materia di turismo, situate nel territorio del comune di Francavilla al Mare.

Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non iscritti all'anagrafe del Comune di Francavilla al Mare, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2, comma 3.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. Il gestore è il soggetto che, a qualsiasi titolo, gestisce le strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 3.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita, entro i massimi di legge, ed è indicata nell'allegato A al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi e gli agriturismi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione.
3. L'imposta è dovuta per persona fino ad un massimo di **sette** pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.

Articolo 5 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del **sedicesimo** anno di età;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche in regime di *day hospital*, per un massimo di un accompagnatore per paziente;
 - c) i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di *day hospital*;

- d) Il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
- e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
- f) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- g) i portatori di handicap grave, certificati a norma di legge ed un accompagnatore;
- h) ***i gruppi di pensionati organizzati da enti pubblici (cosiddetto turismo sociale) di età non inferiore a 65 anni, che soggiornano in strutture alberghiere di 1, 2 e 3 stelle, 4 stelle***
- i) ***i soggetti di età uguale e/o superiore a 70 anni***

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e nel rispetto delle norme sulla riservatezza, contenente le generalità degli accompagnatori, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Articolo 6 - Riduzioni

1. Possono richiedere la riduzione del 50% dell'imposta di soggiorno:

- a) i gruppi scolastici in visita didattica;
 - b) componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.
2. La riduzione di cui sopra sarà applicata previa attestazione del Dirigente Scolastico, per i soggetti di cui alla lettera a) del precedente comma, della Federazione Sportiva di appartenenza per quelli di cui alla lettera b).

3. Nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno l'imposta di soggiorno sarà ridotta del 50% rispetto a quella indicata nella tabella allegata.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

- 1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
- 2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Francavilla al Mare delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, con le modalità previste dalla legge ovvero con quelle che saranno comunque definite dall'Amministrazione.

Articolo 8 - Obblighi del gestore

- 1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Francavilla al Mare, sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni e riduzioni dell'imposta di soggiorno.
- 2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta incassata e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; sono altresì obbligati a segnalare le generalità

dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D.lgs n. 193/2003 (Codice in materia di protezione dei dati). In particolare, **chiunque fuori dai casi di esenzione si rifiuti di corrispondere l'imposta di soggiorno è tenuto a rilasciare al gestore della struttura una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale indica la motivazione del mancato pagamento (ALLEGATO B). Nei casi di omesso pagamento dell'imposta di soggiorno da parte dell'ospite o di mancata sottoscrizione della dichiarazione di rifiuto la struttura dovrà comunque comunicare le generalità dell'ospite nell'apposito campo della comunicazione per consentire la procedura di recupero coattivo dell'importo non riscosso (ALLEGATO C).**

3. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, è presentata utilizzando la modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d'informatizzazione.

4. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.

5. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

Articolo 9 - Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 8.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune, nonché tutta la documentazione inerente la gestione dell'imposta.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 158 a 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 10 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del D.Lgs. n. 472/1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 8, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689.

4. Alla stessa sanzione di cui al precedente comma è soggetto anche il gestore della struttura che svolge di fatto attività ricettiva in assenza del titolo abilitativo. Ai fini dell'erogazione della predetta sanzione, in caso di accertamento - da parte degli organi preposti al controllo - di esercizio dell'attività ricettiva in assenza di titolo, senza che sia stata verificata la data di inizio dell'attività, essa si presume in essere con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è

avvenuto l'accertamento, salvo prova contraria.

5. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 8, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 12 - Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 8.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

Articolo 13 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 14 - Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale;

2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a partire dal 1 gennaio di ciascun anno.

2. Solo ed esclusivamente per l'anno 2018, l'applicazione dell'imposta e le disposizioni del presente regolamento decorrono dal 1 maggio.

3. Il presente regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 23/2011.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia, nonché il vigente regolamento generale delle entrate.

5. E' costituito tavolo del turismo composto dal Sindaco e rappresentanti dell'Amministrazione comunale oltre che dalle associazioni di categoria degli albergatori e delle strutture ricettive maggiormente rappresentative per supportare la programmazione degli interventi di cui all'art.2, comma 1.

Allegato A - TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO

TIPOLOGIA STUTTURA	CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA (*) (euro)
<u>Strutture Alberghiere: alberghi e residenze turistico-alberghiere</u> (RTA o residence).	1 stella	1
	2 stelle	1
	3 stelle	1,5
	4 stelle	2
	5 stelle	2
<u>Strutture Ricettive all'aria aperta: campeggi</u>	-	1
<u>Strutture Ricettive Extralberghiere: case e appartamenti per vacanza</u> gestiti in forma d'impresa.	-	1
<u>Strutture Ricettive Extralberghiere: case per ferie, ostelli, affittacamere</u> (room and breakfast, locande).	-	1
<u>Altre Tipologie ricettive: Agriturismi</u> classificati secondo i parametri stabiliti dalla L.R. n. 4/2009 e dalla delibera G.R. n. 388 del 20/05/2015	1 girasole	1
	2 girasoli	1
	3 girasoli	1,5
	4 girasoli	2
	5 girasoli	2
<u>Altre tipologie ricettive: Bed & Breakfast</u>	-	1
<u>Altre tipologie ricettive: appartamenti ammobiliati ad uso turistico.</u>	-	1
<u>Immobili oggetto di locazioni brevi</u> , ai sensi dell'art. 4 del D.L. 50/17, gestiti direttamente dal proprietario dell'immobile	-	1
<u>Immobili oggetto di locazioni brevi</u> , ai sensi dell'art. 4, comma 5 ter, del D.L. 50/17, il cui canone o corrispettivo è incassato da gestori di piattaforme telematiche o da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare		3% del canone o corrispettivo della locazione (**)

(*) L'imposta è dovuta per persona fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva

(**) Con un minimo di € 1,00 e fino ad un massimo di € 5,00 a persona, per notte di soggiorno